

A S S O C I A Z I O N E

“GRUPPO AMICI ASILO INFANTILE VILLA DI MONTPASCAL”

STATUTO

ARTICOLO 1

In data 22/09/2003 presso i locali dell'Asilo Infantile Villa di Montpascal in Via Torino 11, a Candiolo (TO) E' costituita l'Associazione “ **Gruppo amici Asilo Infantile Villa di Montpascal, onlus**”, associazione di volontariato e solidarietà, senza scopo di lucro, ai sensi della Legge n°266 del 11 agosto 1991 e della seguente legge della Regione Piemonte n° 38 del 29 agosto 1994. La suddetta Associazione dovrà iscriversi al Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato ai sensi della legge regionale n° 38 del 29 agosto 1994, e D.G.R. n.38 del 05 marzo 2001

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione è apolitica .

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Candiolo , Via Torino n 11 cap. 10060, presso i locali dell'omonimo Asilo.

ARTICOLO 3

L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana ed ai valori universali della cultura e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività si prefigge:

- a) la salvaguardia attraverso il recupero funzionale, il restauro ed ogni attività collaterale utile al suddetto fine; dell'immobile adibito ad Asilo Infantile fin dal 1891, con donazione da parte della Contessa di Montpascal alla comunità di Candiolo e vincolato ai sensi della legge 490/ 99.
- b) la raccolta, riordino e conservazione dell' archivio ormai secolare di interesse Comunale
- c) Adeguamento delle strutture a scopo didattico
- d) l'organizzazione di dibattiti, concerti, mostre , fiere in linea con lo spirito dell'Associazione.
- e)Il mantenimento sul territorio di una struttura didattica, di notevole importanza
- f)di favorire i bambini delle famiglie meno abbienti con la possibilità di usufruire della struttura anche gratuitamente con spese a carico dell' Associazione.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività culturale o ricreativa inerente agli scopi dell' Associazione stessa sopra enunciati.

ARTICOLO 4

Le attività inerenti lo scopo della Associazione sono prevalentemente svolte tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti.
- b) contributi privati.
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- d) donazioni o lasciti testamentari.
- e) rimborsi derivanti da convenzioni.
- f) entrate derivanti da attività produttive o commerciali marginali.
- g) entrate derivanti da manifestazioni o similari

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre dell'anno .
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato: all'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, sia italiane sia straniere. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, cui spetta il potere di accettare o respingere tale ammissione entro 30 giorni; nel caso in cui la domanda venga respinta si dovrà documentarne e verbalizzarne per iscritto i motivi: l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci. Il Consiglio cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. Ogni socio è tenuto a dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali e ha diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a poter accedere a tutte le cariche associative.

ARTICOLO 7

La qualità di socio può venire meno: per dimissioni del socio, per decadenza cioè per mancato pagamento della quota sociale, per espulsione in seguito a eventuali trasgressioni o mancanze gravi rispetto all'ispirazione dell'Associazione. L'espulsione viene deliberata dall'assemblea dei soci. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o di eventuali donazioni già effettuate.

ARTICOLO 8

Gli organi della Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il Presidente.

ARTICOLO 9

Tutti i soci costituiscono l'Assemblea .

L'Assemblea dei soci può essere convocata tramite avviso affisso nella bacheca dell'Associazione dieci giorni prima, per via: ordinaria: almeno due volte l'anno o straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno il 30% degli associati.

I compiti dell'Assemblea dei soci sono: indicare gli obiettivi dei soci, indicare la quota associativa annuale, deliberare sulle questioni attinenti la gestione sociale, proporre modifiche dello Statuto, eleggere il Consiglio Direttivo, revocare il mandato del Consiglio Direttivo, eleggere uno o più revisori dei conti, discutere e approvare i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci è sovrana sulle linee direttrici dell'Associazione.

ARTICOLO 10

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita se presieduta dal Presidente o vice Presidente o in assenza di entrambi da un membro del Consiglio eletto dai presenti. In prima convocazione è valida con la presenza di più della metà dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli assenti, dissenzienti o astenuti dal voto ad attenersi alle regole stabilite. Ogni associato potrà farsi rappresentare, tramite delega scritta ad altro socio: ogni socio non può ricevere più di una delega.

ARTICOLO 11

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 10.

Il primo Consiglio viene nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili: possono far parte del Consiglio solo gli associati.

In caso di dimissioni o altra causa di uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, sentito gli altri membri del Consiglio, può nominare pro tempore sino alla prossima seduta di Assemblea uno o più sostituti.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario , un Tesoriere, e due Consiglieri.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tramite convocazione affissa nella bacheca dell'Associazione, sette giorni prima, ogni due mesi e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dello stesso presieduto dal Presidente o dal vice Presidente o dal membro anziano. I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti nel libro riunioni.

ARTICOLO 13

Compiti del Consiglio Direttivo:

redigere i programmi particolareggiati di attività dell'Associazione in conformità agli obiettivi precedentemente individuati dall'Assemblea; curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci; redigere i bilanci preventivi e consuntivi; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività dell'Associazione; amministrare le quote sociali, i contributi del Comune e degli Enti Pubblici e Privati ed ogni altro introito derivante dall'attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dei soci o consulenti esterni che potranno partecipare ai lavori del consiglio stesso, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi: convoca e presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, comunica ai soci la convocazione dei sopra menzionati organi dell'Associazione con almeno sette giorni di anticipo, sottoscrive contratti e lettere di impegno nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il VicePresidente sostituirà in tutte le sue attribuzioni il Presidente per delega. Il Segretario Tesoriere amministra la Cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

ARTICOLO 15

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. n° 4.

ARTICOLO 16

L'Associazione potrà essere sciolta solo con voto di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli iscritti ed il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 17

Per ogni controversia si ricorrerà all'arbitrato di un giudice di pace.

ARTICOLO 18

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Candiolo, 22/09/2003